



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 09/09/2003

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 luglio 2003, n. 210

Realizzazione di interventi di difesa del litorale di ponente - Comune di Zapponeta Procedura di V.I.A.

L'anno 2003 addì 21 del mese di luglio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

con nota acquisita al prot. n. 8540 del 07.04.2002 l'Amministrazione Comunale di Zapponeta ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di interventi di difesa del litorale di ponente;

con nota prot. n. 8877 del 16.10.2002, il Settore Ecologia richiedeva al proponente elaborati integrativi e con successiva nota prot. n. 9695 del 21.11.2002 invitava il Comune di Zapponeta a trasmettere le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11 della L.R. N. 11/2001. Con la stessa nota invitava l'Amministrazione Provinciale di Foggia a trasmettere il parere di cui all'art. 11, comma 4 della predetta Legge Regionale;

con nota acquisita al prot. n. 741 dell'01.02.2003, il Comune di Zapponeta inviava quanto richiesto;

con nota acquisita al prot. n. 3310 del 14.04.2003, l'Amministrazione proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni avvenute sul BURP n. 163 del 24.12.2002, sul quotidiano nazionale "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 20.12.2002 e, con successiva nota prot. n. 4502 del 26.05.2003, inviava la copia della pubblicazione sul "Quotidiano di Foggia" del 14.05.2003;

nei tempi prescritti non risultano pervenute osservazioni in merito all'intervento, secondo quanto prescritto dall'art. 12, comma 1, L.R. n. 11/2001;

rilevato che la scelta degli interventi proposti non è sufficientemente supportata dallo studio dell'effetto sull'ambiente degli stessi, ed in particolare il progetto non è corredato dallo studio relativo al trasporto solido appropriato, né da una simulazione dell'effetto del prolungamento dei pennelli dello stesso e che quindi l'efficacia dell'intervento è attestata solo da considerazioni empiriche e non sufficientemente suffragate da appositi studi;

esaminato che il prolungamento dei pennelli potrebbe in verità sortire effetto opposto a quello voluto, o effetto nullo, anche in considerazione di quanto affermato nella relazione tecnica generale, secondo cui "per rendere i pennelli più efficaci a trattenere percentuali più significative di materiale occorre

raggiungere profondità almeno intorno ai 3,0m", mentre dalle tavole in cui viene riportata la batimetria (Tav. E0007), si evince che le testate dei nuovi pennelli non raggiungono mai i -3.0 m attestandosi mediamente intorno al -1,50 m.;

considerato che si nutrono dubbi circa la sagoma dei pennelli, anche in considerazione dell'interasse degli stessi, invero troppo ravvicinato, al punto da poter indurre fenomeni di riflessione con sospensione di ulteriore quantitativo di materiale, andando ad aggravare lo stato erosivo del paraggio;

preso atto che la demolizione della duna naturale esistente, il successivo scavo per l'inserimento delle gabbionate, l'asporto del materiale sabbioso in eccesso ed il successivo ritombamento dello scavo sono interventi di dubbia efficacia anche sotto il profilo della stabilità della dunafinta, a causa della discontinuità che si realizza nella struttura del terreno e che si produrrebbe, quindi, un inutile impatto sull'ambiente sopprimendo una funzione importante del cordone dunare, il quale, oltre a costituire un argine all'invasione marina, è anche riserva importante di materiale per il mantenimento della spiaggia;

il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 24.06.2003, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale dalla quale ha rilevato il notevole e insostenibile impatto dell'intervento così come progettato, ha espresso parere sfavorevole alla realizzazione dello stesso;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 24.06.2003, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di interventi di difesa del litorale di ponente, proposto dall'Amministrazione Comunale di Zapponeta;

Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli
